

STATUTO

ART. 1): ai sensi dell'art.36 e seg. Del C.C è costituita la "Associazione culturale ART.ART". Tale Associazione per le finalità sociali che si propone non ha fini di lucro. SCOPI: a) accoglienza di artisti di ogni scuola e tendenza, amatori e fruitori d'arte che ne facciano richiesta; b) destinazione di attrezzature e strutture a iniziative collettive ed individuali dei soci; c) promozione riunioni, conferenze, studio e ricerca culturale, formazione ed ogni altra manifestazione diretta alla comunicazione fra artisti, amatori e fruitori d'arte a livello nazionale ed internazionale; d) promozione e cura di pubblicazioni relative agli scopi dell'Associazione; e) attività e manifestazioni relative all'organizzazione di attività formativa e/o ricreativa del tempo libero.

ART 2) : l'Associazione è costituita da: a) soci ordinari, b) soci onorari. La qualifica di socio onorario è attribuita dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio. I soci ordinari sono gli artisti, gli amatori e i fruitori d'arte che ne facciano richiesta nelle modalità previste. I soci ordinari sono tenuti a corrispondere la quota annua stabilita dall'Assemblea dei soci entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno. La quota di iscrizione deve essere versata all'atto di ammissione, con una sola rata anticipata. Il vincolo associativo decorre dalla data di accettazione della domanda di ammissione e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, sempre che non venga disdetto dal socio almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno sociale con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il socio presta la propria opera anche per attività associative collaterali e quant'altro necessario allo svolgimento delle iniziative promosse dall'Associazione. Il socio che entro tre mesi dall'avvenuta ammissione non avrà provveduto al pagamento della somma da lui dovuta, decade da ogni suo diritto a far parte dell'Associazione. Ugualmente decade il socio moroso a cui è stato notificato il mancato pagamento della quota e che non ha provveduto al saldo in tempi brevi. Chi desidera essere ammesso come socio ordinario dovrà presentare domanda al Consiglio Direttivo, controfirmata da due soci presentatori che facciano parte dell'Associazione da almeno due anni. La idoneità del richiedente ad essere ammesso come Socio Artista, dovrà essere accertata dal Consiglio Direttivo che, il quale prima di esprimere un giudizio, avrà facoltà di visionare le opere dell'aspirante socio, presso la Sede o nello studio dell'artista. La qualifica di socio si perde : per dimissioni, per morosità, per comprovata indegnità. La perdita della qualifica è pronunciata dal Consiglio Direttivo. Essa comporta la cancellazione dall'Albo Soci, che deve essere comunicata per iscritto all'interessato.

ART.3): Il patrimonio sociale è costituito: dalle quote sociali, dalle donazioni, lasciti, erogazioni liberali, contributi a fondo perduto, ricevuti da persone fisiche ed Enti pubblici o

privati, sia soci che non soci; dall'archivio, dalle attrezzature e materiali destinati allo svolgimento delle attività sociali. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato da un'Assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo deve essere devoluto ad Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge n.662 del 23.12.96. I Soci partecipano a titolo gratuito alle attività culturali e artistiche dell'Associazione. Tuttavia, nell'ambito di particolari iniziative comprese fra le finalità istituzionali, ed a fronte di specifici servizi, potranno essere richiesti ai Soci corrispettivi a titolo di rimborso spese determinati in misura non superiore ai costi di diretta imputazione attribuibili ai servizi stessi.

ART.4): L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio deve compilare il Bilancio Consuntivo dell'anno decorso e quello Preventivo dell'anno successivo, redigere la relazione annuale, che unitamente a quella del Sindaco Revisore, saranno presentate all'Assemblea Ordinaria dei Soci entro il 30 aprile di ogni anno.

ART.5) : Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Segretario e il Sindaco revisore. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART.6): L'Assemblea è formata dal complesso di tutti i Soci, i quali hanno diritto a un voto ciascuno. All'Assemblea spetta di: a) discutere e approvare i Bilanci Preventivi e Consuntivi; b) fissare l'ammontare della quota annua; c) determinare l'indirizzo e le attività dell'Associazione; d) eleggere o rinnovare il Consiglio Direttivo e il Sindaco revisore; e) deliberare sulle eventuali proposte dei soci che siano state incluse nell'ordine del giorno mediante richiesta scritta; f) deliberare sulle modifiche allo Statuto Sociale e sullo scioglimento dell'Associazione. L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il mese di aprile, per l'espletamento dei compiti di cui ai Commi a. b. c. d. e. L'Assemblea è convocata in via straordinaria per l'espletamento dei compiti di cui al Comma f. è convocata anche ogni volta che il Consiglio lo ritiene opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un sesto dei Soci. La convocazione dell'Assemblea sarà fatta per invito personale ai Soci al loro domicilio a mezzo posta non raccomandata, almeno otto giorni prima della data di convocazione. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria potrà essere convocata anche in un luogo diverso dalla Sede. L'invito dovrà contenere l'ordine del giorno, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione. Una copia dell'invito dovrà essere affissa nei locali della Sede. Le

deliberazioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione se sono presenti personalmente o per delega almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. I Soci impossibilitati ad intervenire all'Assemblea possono farsi rappresentare da un altro Socio, mediante delega scritta. Un Socio non potrà avere più di una delega. Di ciascuna Assemblea viene redatto, a cura del Segretario, il verbale su apposito registro. L'Assemblea delibera normalmente con voto palese, tranne nel caso che sia chiamata a deliberare su questioni riguardanti la persona di un Socio, in qual caso il voto è segreto con le modalità proposte dal Presidente. Il voto per le elezioni alle cariche sociali verrà espresso a mezzo di scheda segreta controfirmata dal Presidente. Le deliberazioni sono valide se approvate dalla metà più uno dei votanti, in caso di parità prevale il voto del Presidente, tranne nel caso di scrutinio segreto. L'Assemblea non può deliberare su argomenti non figuranti nell'ordine del giorno.

ART.7): L'Associazione è diretta e amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 Consiglieri, per numero di tre soci artisti, eletti dall'Assemblea tra i soci ordinari. Il Consiglio Direttivo dura in carica un anno prorogabile per un secondo su approvazione dell'Assemblea. Se viene a mancare per dimissioni o morte, uno o più Consiglieri, subentrano al loro posto quello o quelli che alle ultime elezioni hanno riportato il maggior numero di voti. Il Consiglio Direttivo amministra il patrimonio dell'Associazione, delibera sui casi di ammissione, esaminando i requisiti degli aspiranti alla qualifica di socio artista, esprimendo un giudizio vincolante. Delibera altresì della radiazione dei Soci; vigila sull'andamento della vita normale dell'Associazione. Organizza le mostre e le altre manifestazioni, esprimendo un giudizio insindacabile sulle opere che i partecipanti intendono esporre nelle mostre personali o di gruppo, allo scopo di tutelare la dignità della manifestazione ed assicurarne la buona riuscita. Attua le iniziative che possono riuscire favorevoli agli interessi dell'Associazione, propone all'Assemblea le iniziative di carattere straordinario atte a realizzare gli scopi sociali. Il Consiglio elegge un Presidente e un Segretario. Il Consiglio si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritiene opportuno o su richiesta scritta al Presidente proposta dalla maggioranza dei Consiglieri. Il consigliere che sia rimasto assente per quattro sedute consecutive senza giustificato motivo, sarà dichiarato decaduto. Le decisioni del Consiglio verranno prese a maggioranza di voti degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione del Consiglio viene redatto il verbale a cura del Segretario.

ART.8): L'Associazione è rappresentata legalmente dal Presidente, che in caso di assenza viene sostituito da un Consigliere delegato. Il Presidente convoca l'Assemblea in

via ordinaria e straordinaria, fissandone l'ordine del giorno, riunisce e presiede il Consiglio, firma le nomine a Socio, i mandati di pagamento e di riscossione, la corrispondenza ed ogni altro atto riguardante l'interesse dell'Associazione.

ART 9): Il Segretario esercita tutte le funzioni di cancelleria e di archivio, tiene la corrispondenza, compila il bilancio preventivo secondo le decisioni del Consiglio, redige e presenta il bilancio consuntivo, tiene in evidenza la gestione finanziaria, cura gli incassi e provvede ai pagamenti, cura l'andamento amministrativo delle mostre e di ogni altra manifestazione, redige i verbali del Consiglio, dirama gli inviti per le assemblee e per le riunioni del Consiglio, controfirma le attestazioni di nomina a Socio, cura le affissioni degli avvisi stabiliti dal presente Statuto e quelle che il Consiglio ritiene necessarie. In caso di motivato impedimento del Segretario il Presidente delega un sostituto scelto tra gli altri Consiglieri.

ART.10) L'Assemblea generale dei Soci elegge il Sindaco revisore che dura in carica due anni. Il Sindaco revisore interviene di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo. Il Sindaco ha l'obbligo: a) di esaminare i libri sociali e riscontrare le scritturazioni; b) di compiere periodiche verifiche di cassa; c) di presentare all'Assemblea annuale ordinaria la relazione sul bilancio consuntivo.

ART.11): Su richiesta di un significativo numero di Soci o là dove si dimostri la necessità possono essere costituite Sedi Periferiche. Ogni Sede, in armonia con lo Statuto, definisce un proprio regolamento che diventerà operante con l'approvazione del Consiglio Direttivo.

ART.12): I precedenti articoli troveranno eventuale esplicazione in un regolamento approvato dall'Assemblea.

ART.13): Il presente Statuto entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.